



COMUNITA' MONTANA "MOLISE CENTRALE"

6[^] zona omogenea

Ente in liquidazione ai sensi della L.R. n.6 del 24 marzo 2011

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.° 43 DEL 22-06-21

Proposta N. 13 del 22-06-2021

Prot. Albo n.° 61 del 22-06-2021

AREA
SEGRETERIA GENERALE

COPIA

OGGETTO:	Costituzione in giudizio avverso ricorso in Cassazione promosso dalla ditta Stinziani Claudio alla sentenza n. 4/2019 della Corte di Appello di Campobasso. Liquidazione saldo avvocato difensore dell'Ente.
-----------------	--

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

RICHIAMATO l'art. 10 della Legge regionale del Molise n. 6 del 24 marzo 2011 ad oggetto: "Soppressione ed estinzione delle Comunità montane";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 21 del 01/04/2021 di nomina dei Commissari liquidatori e indicazione dei loro compiti-competenze;

EVIDENZIATO che a norma del quinto comma dell'art. 10 della citata L.R. n. 6/2011 "I Commissari liquidatori, la cui attività fa riferimento ai principi previsti dall'ordinamento degli enti locali, esercitano, con propri decreti, ogni potere di governo finalizzato alla liquidazione della soppressa Comunità montana, adottando gli atti amministrativi necessari a garantire, senza interruzioni, l'ordinario funzionamento della stessa fino alla definizione della procedura di liquidazione";

VISTO il Decreto del Commissario Liquidatore n. 1 del 04/01/2021 con il quale conferiva al sottoscritto i compiti di Responsabile/Posizione Organizzativa dei Servizi amministrativi – ambientali – contabili – economici, tecnici e forestali e con il quale si autorizzava al potere di firma degli atti contabili, attribuendogli tutti i compiti, funzioni e competenze elencate e previste negli artt. 97, 107 e 108 del T.U.E.L. n. 267/2000;

DATO ATTO che per l'espletamento delle predette competenze, ai sensi del primo ed il secondo comma dell'art.4 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii. il Dirigente adotterà atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

VISTO il regolamento comunitario per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTI lo statuto comunitario ed il vigente regolamento comunitario di contabilità;

PREMESSO che:

- con ricorso per decreto ingiuntivo del 08/06/2010, la ditta Stinziani Claudio con sede in Trivento – tentava di ottenere il pagamento della somma di €. 32.380,80, oltre interessi e spese del detto procedimento, per lavori di somma urgenza effettuati presso l'Oasi Faunistica in località Colle di Toro in agro del Comune di Castellino del Biferno;
- con delibera del Commissario Straordinario n. 29 in data 24/08/2010, questo Ente disponeva di opporsi al ricorso per decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Campobasso in data 08/06/2010;
- che con la sentenza n. 583/2013 il Tribunale di Campobasso respingeva ogni avversa domanda, eccezione e deduzione statuendo:
 - la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
 - l'inammissibilità della domanda riconvenzionale dell'opposta nei confronti dell'opponente;
 - il rigetto della domanda gradata dell'opposta nei confronti del terzo chiamato in causa;
 - la compensazione integrale delle spese processuali tra tutte le parti in causa.
- Avverso la predetta sentenza l'Impresa Stinziani Claudio proponeva appello;
- La causa veniva rubricata al n.r.g. 139/2014. Si costituiva la Comunità Montana;
- Con sentenza n. 4/2019 depositata il 08/01/2019, la Corte di Appello di Campobasso rigettava il ricorso della ditta Stinziani Claudio;

VISTA la nota mail dell'avv. Oreste Scurti, difensore dell'Ente montano, acquisita al prot. n. 1300 in data 10/07/2019, con la quale rende noto che la Ditta Stinziani Claudio, in data 8/07/2019, ha notificato ricorso in Cassazione avverso la predetta pronuncia della Corte di Appello di Campobasso n. 4/2019;

VISTO il decreto n° 26 del 12.09.2019 con il quale il Commissario Liquidatore dell'Ente affida l'incarico all'Avv. Oreste Scurti con Studio Legale ad Isernia, per costituirsi nel ricorso per

Cassazione promosso dalla ditta Stinziani Claudio con sede in Trivento, avverso la sentenza n. 4/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Campobasso;

Vista la nota del 14.06.2021 trasmessa dall'Avv. Oreste Scurti, che relativamente all'incarico di cui sopra e alla convenzione sottoscritta in data 13.09.2019, trasmette copia della favorevole sentenza n. 12797/21 con la quale la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel merito eccezion fatta per la sola regolamentazione delle spese processuali del doppio grado di giudizio stabilendo a carico della Ditta Stinziani Claudio le spese del giudizio di appello;

Vista la fattura elettronica n. 1 del 15.06.2021 dell'importo complessivo di € 3.163,30 compreso Cassa e spese ed esente Iva (regime forfettario) trasmessa dall'Avvocato Scurti relativo al saldo delle competenze spettanti nel procedimento di cui sopra;

Ritenuto dover liquidare al suddetto Legale l'importo richiesto a saldo pari a complessive € 3.163,30 come da fattura allegata;

- **Visto** il D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000 Testo Unico degli Enti Locali;

- **Visto** il Bilancio di previsione anno 2021;

DETERMINA

- **di liquidare**, per i motivi in premessa all'Avv. Oreste Scurti del foro di Isernia la somma complessiva pari a € **3.163,30** Cassa e spese ed esente Iva (regime forfettario), a titolo di SALDO onorario dovuto per la prestazione professionale relativa al procedimento di cui all'oggetto;

- **di imputare** l'importo complessivo pari a € **3.163,30** al Cap. **1637** Cod. 01.02-1.03.02.11.006 impegno n. **121/2019**, del corrente bilancio di previsione;

- **di disporre** il disimpegno di tutte le altre somme destinate al predetto procedimento e impegnate al Cap. 1637 imp. 121/2021;

- **di dare atto**, altresì, che il presente provvedimento acquista efficacia solo a seguito dell'acquisizione del parere di copertura finanziaria di cui all'art.151 del T.U.E.L. n.267 del 18.8.2000;

- **di disporre**, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto dell'Albo Pretorio, per al durata di 15 giorni dalla data di esecutività per i fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;

- **Si avverte** che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n.104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa entro 120 giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell' art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

di dare atto che la presente determina:

*va comunicata per conoscenza al Commissario Liquidatore;

*va inserita nel fascicolo delle determinate tenute presso l'Ufficio di Segreteria.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
F.TO BARBIERI LUIGI

SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa:

Ferrazzano 22-06-2021

La P.O. Responsabile dei Servizi Finanziari
F.TO BARBIERI LUIGI

La presente copia è conforme all'originale

Ferrazzano Li _____

La Posizione Organizzativa

REGISTRO GENERALE N. 61

Si attesta che la presente determinazione:

è stata trasmessa copia al Commissario Liquidatore	il 22-06-2021
è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Comunità	il 22-06-2021
è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di ragioneria	il 22-06-2021

Ferrazzano li 22-06-2021

La Posizione Organizzativa
F.TO BARBIERI LUIGI
